



COMUNE DI VARALLO POMBIA
VIA SIMONETTA 3 – 28040
AREA POLIZIA LOCALE
Te. 0321-957519 Fax. 0321-95182

ORDINANZA N. 15/2015

OGGETTO: Ordinanza di divieto di utilizzo del pallone, di divieto di passaggio con velocipedi e di obbligo di cani al guinzaglio, all'interno dei parchi pubblici Comunali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che nel Comune di Varallo Pombia vi sono n. 3 (tre) parchi pubblici ove sono ubicati giochi per bambini quali altalene, scivoli, dondoli etc....;

CONSIDERATO che sono pervenute a codesta Amministrazione diverse lamentele in merito all'uso incontrollato del pallone, al continuo passaggio di ragazzi in bicicletta oltre che riguardanti la mancanza, molto spesso, di tenuta al guinzaglio dei cani da parte dei loro possessori;

VISTI i danni frequenti arrecati alle strutture di proprietà Comunale;

VISTO l'art. 3 della Legge 15/07/2009 n. 94 "Disposizioni in materia di pubblica sicurezza";

VISTO il D. Lgs 18/08/2000 n. 267;

RICHIAMATO l'art. 44 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Varallo Pombia;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 64 del 04/06/2015;

RITENUTO opportuno salvaguardare la pubblica sicurezza, la quiete dei cittadini oltre che il decoro delle strutture pubbliche;

ORDINA

Di istituire, per i motivi di cui in narrativa, all'interno dei parchi pubblici Comunali (area del Chioso, Parco di Villa Soranzo, Parco di Cascinetta);

- a) Il divieto di transito in sella a dei velocipedi, consentendolo solo se portati a spinta, all'interno delle aree precedentemente evidenziate;**
- b) L'obbligo di trattenere i cani al guinzaglio, con tutte le precauzioni che ne derivano, nei luoghi in oggetto;**
- c) Il divieto di utilizzo del pallone;**

La Forza Pubblica è incaricata:

- a) di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza;
- b) di assicurare l'ottemperanza con i mezzi ritenuti più idonei;

La presente ordinanza viene portata a conoscenza del pubblico mediante affissione all'albo pretorio elettronico del Comune;

Le violazioni alla predetta ordinanza, ove non costituiscano fattispecie di reato, sono punite al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria determinata da un minimo di Euro 25,00 e un massimo di Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, fatte salve disposizioni speciali o di natura penale in materia che dovessero emergere. Ricordi per le violazioni contestate si potranno presentare ricorsi ai sensi della legge di depenalizzazione nr. 689/81.

Contro la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso avanti al competente T.A.R. o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza verrà pubblicata sul sito istituzionale e all' Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi, ed entrerà in vigore al momento dell'istallazione della prescritta segnaletica verticale.

Dalla residenza municipale, 10/06/2015


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FORNARA DOPT. R GIORGIO